



Comune di Modena
Servizio Tributi

OMISSIONI

RAVVEDERSI E' POSSIBILE

**RAVVEDIMENTO OPEROSO
MODALITA' E TERMINI**

I M U

2022

Aggiornato con gli interessi decorrenti dal 1° gennaio 2023

Ravvedimento operoso

- Art. 13, D.Lgs. 472/1997 – e successive modificazioni.
- Art. 1, comma 20 lett. a) e 22, Legge n. 220/2010 che fissa l'entrata in vigore di nuove sanzioni per le violazioni commesse a decorrere dall' 1/2/2011
- Art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il “ravvedimento sprint” per omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni.
- Art. 1, comma 637, Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che introduce per i tributi locali il “ravvedimento intermedio”.
- D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio a decorrere dall'anno 2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 da
- Art. 1, comma 133, Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
L'anticipo della decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio in considerazione dell'applicazione del principio del favor rei vale anche per le violazioni commesse prima dell' 1/1/2016 e ancora ravvedibili.
Es: saldo Imu e Tasi 2015 scadenza 16/12/2015: fino al 31/12/2015 valgono le vecchie regole, dall'1/1/2016 in vigore le nuove regole.
- Art. 3-ter D.L. 30/4/2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28/6/2019, n. 58 che differisce il termine per la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi.
In vigore già dal 2019 per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 2018.
- Art. 10-bis D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020) convertito con modificazioni nella Legge 19/12/2019 n.157 che abolendo la limitazione ai tributi erariali del ravvedimento operoso *lunghissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter* dell'art. 13 del D.Lgs. 472 lo estende anche ai tributi locali.
- Art. 1, comma 769, Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che riporta al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU.
- Art. 35, comma 4, D.L. 21/6/2022, n. 73 che differisce il termine per la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU relativa all'anno 2021 dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
- Art. 3, comma 1, D.L. 29/12/2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) che differisce il termine per la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU relativa all'anno 2021 dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

FINALITA' del RAVVEDIMENTO ⇒ consente di **regolarizzare** le violazioni sostanziali e formali che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo, con **applicazione** di **sanzioni ridotte**, a condizione che l'**adempimento omesso** o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata **constatata** o siano iniziate **ispezioni** o **verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

AVVERTENZA: Il ravvedimento per i fabbricati di categoria D deve essere effettuato in considerazione dell' IMU dovuta allo Stato e al Comune se è stata deliberata un'aliquota superiore a quella ordinaria del 7,6 per mille.

RAVVEDIMENTO SPRINT

Con il ravvedimento “sprint” **valido per tutte le tipologie di violazione** e che riguarda i primi 14 giorni di ritardo la sanzione prevista si riduce ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Con la Legge di Stabilità 2016 a decorrere dall'1/1/2016 per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% con la conseguente variazione delle sanzioni previste per il ravvedimento.

ES: per omesso versamento la sanzione prevista per i primi 30 giorni di ritardo passa dal 3 all'1,5% e nei primi 14 giorni si riduce come sottoindicato:

Giorni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Sanzione

0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	1 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

TIPO DI VIOLAZIONE :

OMESSO VERSAMENTO *art.13 D.Lgs. 472/97*

- **“termine sprint”** dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito.

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) **dal** 17/06/2022 al 30/06/2022

SALDO (16/12) **dal** 17/12/2022 al 30/12/2022

SANZIONI E PAGAMENTO

sanzione ridotta dello **0,1 %** per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno sull' imposta non versata (vedi schema pagina precedente) + l' imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- **“termine breve”** dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito (*lettera a*).

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) **dal** 01/07/2022 al 18/07/2022 (16/7 sabato 17/7 domenica)

SALDO (16/12) **dal** 31/12/2022 al 16/01/2023 (15/1 domenica)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/10 del 15% = **1,5%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine intermedio”** dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento dell'imposta doveva essere eseguito (*lettera a-bis*)

I termini pertanto risultano essere:

ACCONTO (16/6) **dal** 19/07/2022 al 16/09/2022

SALDO (16/12) **dal** 17/01/2023 al 16/03/2023

SANZIONI E PAGAMENTO

1/9 del 15% = **1,67%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- **“termine lungo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno d'imposta in cui si è verificata l'omissione (*lettera b*)

cioè fino al 30/06/2023

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 30% = **3,75%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- **“termine lunghissimo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-bis*)

cioè fino al 30/06/2024

SANZIONI E PAGAMENTO

1/7 del 30% = **4,29%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

- “termine ultrabiennale”

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-ter*)

cioè fino al 31/12/2027 (termine di decadenza degli accertamenti per l'anno 2022)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/6 del 30% = **5%** sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

Interessi giornalieri : conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

Tasso legale interessi:

dall'1/1/2016	fissato al 0,20%
dall'1/1/2017	fissato al 0,10%
dall'1/1/2018	fissato al 0,30%
dall'1/1/2019	fissato al 0,80%
dall'1/1/2020	fissato al 0,05%
dall'1/1/2021	fissato al 0,01%
dall'1/1/2022	fissato al 1,25%
dall'1/1/2023	fissato al 5,00%

Modalità di calcolo:

imposta dovuta X tasso di interesse X giorni di ritardo
36500

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o l'apposito bollettino di c/c postale, **barrando il riquadro riservato al ravvedimento.**

L'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso **codice** tributo relativo alla tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento.

OMESSA DICHIARAZIONE art.13 D.Lgs. 472/97

– **90 gg.** dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (*lettera c*)
si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa

dal 01/07/2023 al 28/09/2023 è possibile ravvedere l'omessa dichiarazione IMU per l'anno 2022: infatti

la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni e quindi per l'anno 2022 le dichiarazioni devono essere presentate entro il **30/06/2023**

Se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine e pertanto entro il **31/07/2023** (30/7 domenica) la sanzione è ridotta della metà (art. 16 Dlgs 158/2015)

Si ricorda che fino al 28/09/2023 è aperto il termine per ravvedere l'omessa dichiarazione IMU per l'anno 2021

SANZIONI E PAGAMENTO

Dichiarazione presentata entro 31/07/2023 con omesso versamento

1/10 del 50% = **5%** sull'imposta non versata con un minimo di € 5,00 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta .

Dichiarazione presentata dopo il 31/07/2023 ed entro il 28/09/2023 con omesso versamento

1/10 del 100% = **10%** sull'imposta non versata con un minimo di € 5,00 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta

Omessa dichiarazione con corretto pagamento

1/10 di € 50 = € 5,00 senza interessi.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

Alla dichiarazione va allegata copia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la seguente frase: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione", con la specifica, se necessaria, delle parti della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

INFEDELE DICHIARAZIONE art.13 D.Lgs. 472/97

1. SANZIONI E PAGAMENTO:

- **90 gg.** dal termine di presentazione della dichiarazione (*lettera a-bis*)

si ricorda che nei primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint secondo i termini indicati in premessa

SANZIONI E PAGAMENTO

1/9 del 50% = **5,55%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 5,55 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine lungo”** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b*)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/8 del 50% = **6,25%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 6,25 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine lunghissimo”** entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-bis*)

SANZIONI E PAGAMENTO

1/7 del 50% = **7,14%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 7,14 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

- **“termine ultrabiennale”**

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (*lettera b-ter*)

cioè entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento.

Col ravvedimento ultrabiennale è ancora possibile ravvedere l'infedele dichiarazione 2017

SANZIONI E PAGAMENTO

1/6 del 50% = **8,33%** sull'imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 8,33 + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o con l'apposito bollettino di c/c postale, barrando il riquadro riservato al ravvedimento.

2. DICHIARAZIONE:

Alla dichiarazione rettificativa va allegata copia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la frase: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione” e specificandovi l'importo della somma complessivamente versata ripartita a titolo di IMPOSTA, INTERESSI e SANZIONE.

CODICI TRIBUTO IMU DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24

codice comune: **F257**

codici tributo: **3912** abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
COMUNE **3914** terreni agricoli
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (dall' anno 2020)
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3930 fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune
3939 fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita (dall' anno 2020)

codici tributo: **3925** fabbricati ad uso produttivo gruppo “D”
STATO

CODICI TRIBUTO TASI DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24
(per le annualità fino al 2019)

3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati

le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta

Per informazioni: ufficio I.M.U. –T.A.S.I. Via Santi 40
Tel. 059/2032614

orari di apertura:

mercoledì ore 8,30 –13,00

lunedì e giovedì mattina ore 8,30 -13,00 pomeriggio ore 14,30 – 18,00

INFO: www.comune.modena.it/tributi